

DIREZIONE GENERALE/DIPARTIMENTO:

LAVORO - SOCIALE

SERVIZIO: Istruzione – Formazione – Università DPG021

UFFICIO: Obbligo Scolastico

L'EstensoreLa Responsabile dell'UfficioLa Dirigente del Servizio

\_\_Dr.ssa Stefania Ciccone\_\_Dr.ssa Stefania CicconeAvv. Nicoletta Bucco

(firma)(firma)(firma)

Il Direttore Regionale

Dr. Claudio Di Giampietro

(firma)

Il Componente la Giunta

Avv. Pietro Quaresimale

(firma)

=====

Approvato e sottoscritto:Il Presidente della Giunta

(firma)

Il Segretario della Giunta

(firma)

=====



GIUNTA REGIONALE

Seduta in data ..... Deliberazione N. ....

Negli uffici della Regione Abruzzo, si è riunita la Giunta Regionale presieduta dal Sig. Presidente ..... con l'intervento dei componenti:

	P	A
1. IMPRUDENTE Emanuele	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. CAMPITELLI Nicola	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. D’AMARIO Daniele	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. QUARESIMALE Pietro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. LIRIS Guido Quintino	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. VERI’ Nicoletta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Svolge le funzioni di Segretario .....

OGGETTO: Attuazione Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 22 del 19/01/2021. Modalità di individuazione dei beneficiari e criteri per l’erogazione delle borse di studio in favore degli studenti residenti nella Regione Abruzzo e frequentanti le scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie - anno scolastico 2020/21 (art. 9 del D. Lgs. n. 63/2017).

LA GIUNTA REGIONALE

**VISTI** gli articoli 33, 34, 117 terzo comma e 118 della Costituzione;  
**VISTO** lo Statuto Regionale;  
**VISTO** il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);  
**VISTO** il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali;

**VISTA** la Legge 13 luglio 2015, n. 107 - Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;

**VISTO** il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 63 – Effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera f), della legge 13 luglio 2015, n. 107;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 – Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);

**VISTO** il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 16 ottobre 2015, n. 838 Funzionalità e distribuzione della Carta dello studente;

**TENUTO CONTO** che la L. 107/2015 c.d. buona scuola all'articolo 1, commi 180 e 181, lettera f) demandava ad un apposito decreto attuativo il potenziamento della Carta dello studente per rendere possibile l'accesso a programmi relativi a beni e servizi di natura culturale, a servizi per la mobilità nazionale e internazionale, ad ausili di natura tecnologica per lo studio e per l'acquisto di materiale scolastico;

**CONSIDERATO** che, in attuazione della delega sopra menzionata, il Decreto Legislativo n. 63/2017 all’articolo 9 - comma 1 istituisce presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il Fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio, - comma 4 stabilisce che con decreto ministeriale adottato previa intesa in sede di Conferenza Unificata è determinato annualmente l’ammontare degli importi erogabili per la singola borsa di studio, le modalità per la richiesta del beneficio e per l’erogazione delle borse di studio, nonché il valore dell'ISEE per l'accesso alla borsa di studio;

**CONSIDERATO** che, con Decreto del Ministro dell’Istruzione, n. 22/2021 – recante la disciplina delle modalità di erogazione delle Borse di Studio per l’anno 2020, di cui all’articolo 9, comma 4, del Decreto Legislativo n. 63/2017, approvato in sede di Conferenza Unificata del 17 dicembre 2020 (Repertorio Atti n. 175/CU del 17 dicembre 2020) ha ripartito tra le Regioni la somma di € 39.700.000,00 a valere sul “Fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio”, per l’erogazione delle Borse di Studio per l’anno 2020;

**CONSIDERATO** che con il decreto suddetto risulta destinata alla Regione Abruzzo la somma complessiva di € **869.560,20**;

**CONSIDERATO** che il suddetto Decreto stabilisce, inoltre, che è compito delle Regioni determinare:

- l’importo della borsa di studio in misura non inferiore a 200,00 euro e non superiore a 500,00 euro;
- il livello di ISEE per poter accedere all’erogazione della borsa di studio in misura non superiore a 15.748,78 euro;

**VISTA** la nota del 4 marzo 2021 inviata dal Ministero dell’Istruzione avente ad oggetto “Fondo unico borse di studio D. Lgs. 63/2017 – Trasmissione attestazioni di registrazione del D.M. 22/2021 informazioni per le Regioni” e contenente i dettagli tecnici necessari per dare avvio alle procedure di individuazione degli studenti beneficiari del contributo di cui all’oggetto da parte delle Regioni;

**RITENUTO** di avviare le procedure riferite all’erogazione delle borse di studio agli aventi diritto per l’a.s. 2020/2021;

**RITENUTO** inoltre, ai sensi dell’art. 4, comma 2 dello stesso Decreto di ammettere al beneficio della borsa di studio gli studenti residenti in Abruzzo delle scuole secondarie di secondo grado del sistema nazionale di istruzione, appartenenti a famiglie il cui l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) rientri nella soglia di € 12.000,00;

**TENUTO CONTO** che con l’Allegato 1) alla nota dell’Ufficio II della Direzione Generale per lo Studente, l’Inclusione e l’Orientamento scolastico del Ministero dell’Istruzione, per l’anno di esercizio finanziario 2000 vengono fornite indicazioni operative per la determinazione degli elenchi regionali e la trasmissione degli studenti beneficiari al Ministero dell’Istruzione;

**TENUTO CONTO**, in particolare, delle seguenti indicazioni ivi contenute:

- i destinatari delle borse di studio finanziate con gli stanziamenti del Fondo Unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio sono gli studenti iscritti agli istituti della scuola secondaria di secondo grado;
- le Regioni dovranno compilare gli elenchi dei beneficiari indicando per ciascuno studente i seguenti dati: nome, cognome, codice fiscale, codice meccanografico dell’istituzione scolastica, importo della singola borsa di studio;
- le Regioni, nel corso delle procedure di raccolta dei nominativi degli studenti beneficiari e di trasmissione degli elenchi dei medesimi, agiranno in qualità di “Responsabili del trattamento dei dati”, in conformità all’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679;

**RITENUTO** necessario, pertanto, ammettere al beneficio delle borse di studio 2020/21 (D.M. n. 22/2020) gli studenti residenti nella Regione Abruzzo che presentino entrambi i seguenti requisiti:

- siano frequentanti nell’anno scolastico 2020/2021 un Istituto secondario di secondo grado statale o paritario;
- appartengano a famiglie con ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) non superiore a euro 12.000,00;

**RITENUTO** opportuno determinare l’importo della singola borsa di studio in euro 200,00 demandando alla Direzione Regionale Lavoro – Sociale, Servizio Istruzione- Formazione – Università -DPG021- la facoltà di rideterminarlo con successivo provvedimento in rapporto al numero totale dei richiedenti e alle risorse finanziarie disponibili nel limite massimo di euro 500,00, così come previsto dalle disposizioni ministeriali;

**VISTA** la nota comunicazione del Ministero dell’istruzione, dell’Università e della ricerca prot. n. 949 del 27/02/2018 che stabilisce che i beneficiari della borsa di studio possono essere individuati dalle Regioni anche sulla base di graduatorie già esistenti e finalizzate all'erogazione di analoghi benefici;

**RITENUTO** alla luce di quanto sopra e in continuità con le esperienze pregresse, di avvalersi, per l’individuazione dei nominativi dei beneficiari sul territorio regionale, delle graduatorie già esistenti dei comuni relative alla fornitura dei libri di testo ai sensi dell’art. 27 della L. 448/98 e riferite all’anno scolastico 2020/2021;

**CONSIDERATO** che nel corso delle procedure di raccolta degli studenti beneficiari e di trasmissione degli elenchi dei medesimi, il Ministero agirà in qualità di “Titolare del trattamento”, mentre le Regioni agiranno in qualità di “Responsabile del trattamento dei dati”, in conformità all’art. 28 del Regolamento (UE) m2016/679, si propone che per la Regione del Abruzzo anche per l’Anno Scolastico 2020-2021, come è stato previsto dalla nota del Ministero dell’Istruzione n. 864 del 27/02/2020 per l’Anno Scolastico 2019-2020, sia delegato il Direttore della Direzione Lavoro

e Sociale alla sottoscrizione del contratto con il Ministero dell’Istruzione per la disciplina delle attività di trattamento dei dati personali;

**RITENUTO**, infine, di adottare un’unica graduatoria regionale in ordine crescente di ISEE, riconoscendo la precedenza allo studente più giovane d’età in caso di parità di ISEE;

**DATO ATTO** del parere favorevole espresso dal Dirigente del Servizio Istruzione e dal Direttore del Dipartimento Lavoro – Sociale, Servizio Istruzione- Formazione – Università DPG021, in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento;

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

### **DELIBERA**

per i motivi espressi in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1. **di ammettere** al beneficio delle borse di studio 2020/2021 (D.M. n. 22/2021) gli studenti residenti nella Regione Abruzzo che presentino entrambi i seguenti requisiti:
  - siano frequentanti nell’anno scolastico 2020/2021 un Istituto secondario di secondo grado statale o paritario;
  - appartengano a famiglie con ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) non superiore a euro 12.000,00;
2. **di avvalersi** per l’individuazione dei nominativi dei beneficiari sul territorio regionale, in continuità con le esperienze pregresse, delle graduatorie già esistenti dei Comuni relative alla fornitura dei libri di testo ai sensi dell’art. 27 della L. 448/98 e riferite all’anno scolastico 2020/2021;
3. **di approvare** i criteri e le modalità per l’individuazione degli aventi diritto a presentare istanza di accesso alle borse di studio per l’anno scolastico 2020/2021 nel territorio regionale, come riportati nel documento allegato al presente atto, del quale costituisce parte integrante, identificato come “Allegato A”;
4. **di demandare** a successivo atto del Dirigente del Servizio Istruzione Formazione Università DPG021, gli indirizzi procedurali ai quali i Comuni dell’Abruzzo dovranno attenersi per trasmettere, ai competenti uffici regionali, i dati necessari per elaborare un elenco sotto forma di unica graduatoria regionale da inviare al Ministero dell’Istruzione, entro il termine stabilito dallo stesso Dicastero;
5. **di incaricare** il Direttore della Direzione Lavoro – Sociale, dell’esecuzione del presente provvedimento, inclusa la sottoscrizione del contratto per la disciplina delle attività di trattamento dei dati personali poste in essere dal Responsabile del trattamento, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679, tra Ministero dell’Istruzione, quale “Titolare del trattamento”, e Regione Abruzzo, in qualità di “Responsabile del trattamento”;
6. **di dare atto** che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale in quanto le somme saranno direttamente erogate ai soggetti beneficiari dal MIUR;
7. **di stabilire** che la presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e ne sarà data diffusione sul sito [www.regione.abruzzo.it](http://www.regione.abruzzo.it);

8. **di dare atto** che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. Abruzzo nel termine di giorni sessanta dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni.